



33140-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

VINCENZO SIANI
TERESA LIUNI
GIUSEPPE SANTALUCIA
DANIELE CAPPUCCIO
CARLO RENOLDI

- Presidente -
- Relatore -

Sent. n. sez. 1780/2021
CC - 19/05/2021
R.G.N. 36181/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) , nato a

(omissis)

avverso l'ordinanza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

lette le conclusioni del Procuratore generale, PIETRO MOLINO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5/10/2020 la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di (omissis) , diretta al riconoscimento della continuazione tra i reati accertati con due sentenze di condanna ivi specificate, ritenendo insussistenti i presupposti dell'invocato istituto, rimarcando le differenze strutturali tra le due violazioni in materia di T.U. stupefacenti, in un caso un'illecita detenzione di *hashish* di consistente valore economico e nell'altro una modestissima cessione di cocaina, così da escludere ogni vincolo tra i due reati, accomunati soltanto dal fatto di essere stati commessi entrambi nel mese di (omissis) i.

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condannato, avv. (omissis) i, lamentando violazione della legge penale in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e correlata illogicità della motivazione, in quanto il rigetto era stato argomentato con richiami non condivisibili alla diversità delle sostanze stupefacenti e al divario ponderale, senza invece considerare elementi più pregnanti quali l'uso del circolo ricreativo del (omissis) per il confezionamento e lo smercio di droga, e la disponibilità di armi nascoste in luoghi facilmente accessibili al fine di protezione personale per i debiti contratti e per la custodia del denaro occorrente a ripianarli.

Inoltre, il ricorrente ha lamentato, "ad abundantiam", di avere allegato invano la documentazione dimostrativa della tossicodipendenza del (omissis), elemento che "costituisce tratto inalienabile nella valutazione *ex post* oggetto della suddetta domanda".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, in quanto il ragionamento sviluppato dal giudice dell'esecuzione sconta una omissione la cui rilevanza è imposta dalla legge, cioè la considerazione del dedotto stato di tossicodipendenza del richiedente.

Ha illustrato il ricorrente che la sentenza del GUP di Roma del 6/9/2016 aveva riguardato non soltanto la detenzione illecita di cocaina, ma anche la detenzione di cinque involucri contenenti *hashish*, così togliendo valore all'argomentazione dell'impugnata ordinanza che aveva valorizzato la diversità qualitativa delle sostanze al fine di escludere la ricorrenza della continuazione; inoltre, nell'impugnata ordinanza non vi è alcun cenno alla dedotta e documentata condizione di tossico-dipendenza dell'istante (invero, allegata all'istanza di incidente di esecuzione vi era il certificato del Ser.D. di Roma ^{(om:} del (omissis), attestante tossicodipendenza da cocaina ed abuso di oppiacei – cannabis).

2. È noto che la legge n. 49 del 2006 impone al giudice dell'esecuzione di considerare la condizione di tossicodipendenza ai fini della valutazione dell'unicità del disegno criminoso. Va precisato che ciò rileva nei termini normativamente definiti dall'art. 671, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen.: "... Fra gli elementi che incidono sull'applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza.". Invero, la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza non è condizione necessaria o sufficiente ai fini del riconoscimento della continuazione in carenza di ulteriori elementi concordanti (Sez. 1, n. 39287 del 13/10/2010, Rv. 248841, Presta; Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490), ma ne costituisce comunque un indice rivelatore che deve formare oggetto di specifico esame da parte del giudice dell'esecuzione qualora emerga dagli atti o sia stato altrimenti prospettato dal condannato (Sez. 1, n. 18242 del 04/04/2014, Rv. 259192, Flammini).


3. Pertanto, l'impugnata ordinanza deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma (in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 3/7/2013), che - nella piena libertà di apprezzamento - esamini l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. tenendo conto anche della dedotta condizione di tossicodipendenza del (omissis).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.

Così deciso il giorno 19 maggio 2021

Il Consigliere estensore

Teresa Liuti


Il Presidente

Vincenzo Stani
